



CRAL-Unibs Circolo Ricreativo Lavoratori Università di Brescia

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 **COSTITUZIONE**

E' costituita fra i Dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia l'Associazione di promozione sociale denominata "CRAL-Unibs" con sede a Brescia in Piazza del Mercato, num. 15. L'Associazione che e' apolitica e aconfessionale opera senza limiti di durata. L'Associazione e' affiliata FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero, Associazione non lucrativa di Promozione Sociale, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al num. 34 presso il Ministero del Welfare).

Art. 2 **SCOPI**

L'associazione è centro permanente di vita associativa del personale universitario e dei cittadini che ne fanno richiesta avente finalità culturale, ricreativa e sociale, con esplicito riferimento ai contenuti della legge 300/70, della legge 7/12/2000 n. 383.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) Sviluppare iniziative di carattere culturale ed agevolare la partecipazione dei propri Soci a momenti d'ampio interesse culturale tra il quale la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico; la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, folcloristiche e gastronomiche locali, la promozione d'incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni e vacanze.
- b) La promozione d'iniziativa atte a favorire occasioni di svago e di riposo ai propri Soci, per elevarne le condizioni morali, spirituali e culturali.
- c) La promozione, lo sviluppo, la realizzazione e la gestione d'attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginnico-motorie in ogni modo finalizzate alla salute del corpo, ed al suo armonico sviluppo.
- d) Realizzare attività di carattere sociale e di solidarietà.
- e) Favorire ed incrementare gli scambi ed i rapporti culturali e ricreativi fra appartenenti ad altri circoli con particolare riferimento a quelli universitari o del settore della ricerca e dell'istruzione superiore, sia a livello nazionale sia internazionale.

Per il conseguimento degli scopi generali sopra indicati l'associazione potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti nazionali che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.

L'associazione non persegue alcuna finalità di lucro

TITOLO II

I SOCI

Art. 3 **DEFINIZIONE**

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di socio, con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo.

I Soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Socio.

Art. 4 **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

Tutti i Soci devono ottemperare ai medesimi obblighi e a loro sono riconosciuti identici diritti.

In particolare, tutti i soci:

- possono essere eletti alle cariche associative
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale

Art. 5 **AMMISSIONE DEI SOCI**

L'assunzione della qualifica di socio è subordinata a:

- a) presentazione della domanda di ammissione al Presidente dell'associazione.
- b) valutazione positiva della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
- c) versamento della quota associativa.

La domanda, redatta secondo quanto disposto nel regolamento attuativo, deve essere corredata dalle indicazioni anagrafiche e professionali e dalla dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione a socio decorre dal momento in cui il Consiglio Direttivo delibera il parere favorevole in merito. Il socio, dopo la sua ammissione, riceverà la tessera sociale che lo qualifica tale e che gli consente di usufruire delle particolari condizioni riservate agli associati

Art. 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di Socio avviene per:

- a) dimissioni volontarie
- b) mancato versamento della quota associativa annuale
- c) morte
- d) indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il Socio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 7

ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) da somme finalizzate alla realizzazione degli scopi indicati nel presente statuto, stanziati dall'Università di Brescia;
- c) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- d) da eredità, donazioni e legati;
- e) da contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici e/o privati;
- f) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 8

PATRIMONIO SOCIALE

Le somme versate come quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili e tutto ciò che andrà a costituire il patrimonio dell'associazione è indivisibile e non rimborsabile.

Art. 9

BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea ordinaria entro il 31 marzo da parte del Consiglio Direttivo unitamente alla relazione delle attività svolte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Presidenza;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.
- e) Il Collegio dei Garanti

Le funzioni dei componenti gli organi sociali sono gratuite.

Agli stessi compete il solo rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nello svolgimento dei propri incarichi.

Art. 11

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il socio può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria :

- per approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- per approvare, entro il mese di Marzo di ciascun anno, il bilancio preventivo
- per approvare entro il mese di Aprile di ciascun anno , il bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del collegio dei Garanti.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'avviso di convocazione dell'assemblea – sia ordinaria, sia straordinaria – deve essere comunicato almeno otto (8) giorni prima della data prefissata, anche tramite posta elettronica. L'assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche di statuto e sullo scioglimento dell'associazione è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti.

Art. 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni devono essere riportate nell'apposito libro verbali e s'intendono esecutive seduta stante.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano; quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti e nelle deliberazioni che riguardano persone fisiche, le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. Per le elezioni degli organi sociali la votazione deve avvenire sempre a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal regolamento attuativo.

Art. 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di dieci consiglieri eletti tra i soci.

Il numero dei consiglieri eletti è fissato dall'assemblea dei Soci convocata per le elezioni.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo:

- gli eventuali Soci dipendenti dell'Associazione ed i relativi familiari.
- coloro che ricevono retribuzioni, a qualsiasi titolo, dall'Associazione ed i relativi familiari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri che non intervengono, senza valido motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La proposta di decadenza viene avanzata dallo stesso Consiglio Direttivo e dichiarata dal Collegio dei Garanti.

In caso di dimissione, decadenza o radiazione di uno o più membri – comunque fino ad un massimo del 50% più uno dei componenti eletti – subentrano i Soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di cooptare altri membri tra i Soci fino ad un massimo del 20% dei componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Presidenza o ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente

Art. 15

CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere con votazioni separate; fissa inoltre la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vice-Presidente

Il Tesoriere adempirà a tutti i compiti contabili dell'associazione e ad una regolare tenuta della contabilità di cassa. Ha funzioni di controllo di cassa su tutti i movimenti contanti; e, periodicamente, è tenuto a presentare un rendiconto sulla situazione finanziaria durante le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16
COMPITI

Il Consiglio Direttivo:

- a) Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- b) Redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- c) Predispone il bilancio consuntivo e la relazione di fine anno;
- d) Approva tutti i contratti e le convenzioni inerenti le attività sociali;
- e) Formula le proposte ed i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) Attua i regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.
- g) Delibera circa la decadenza e la radiazione dei soci.
- h) Decide l'ammissione a socio.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti, di responsabili o di commissioni di studio o di lavoro anche esterne all'Università. Detti esperti, responsabili o componenti le commissioni possono, su invito, partecipare alle riunioni del Consiglio.

Art. 17
LA PRESIDENZA

La Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il presidente ha il compito di:

- rappresentare validamente e legalmente l'associazione.
- detenere la firma sociale;
- coordinare le attività delle varie sezioni;
- vigilare sull'esatta applicazione delle norme dello Statuto;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo ogni volta si ravvisi la necessità;
- svolgere qualsiasi operazione che impegni moralmente e finanziariamente l'associazione nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo;

Parimenti su designazione del Presidente o in caso di assenza o impedimento del medesimo, tutte le funzioni e le mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Segretario attende alle funzioni amministrative dell'associazione e svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente, su parere conforme del Consiglio Direttivo, può avvalersi della firma congiunta di altro o di altri componenti il Consiglio per operazioni di particolare rilevanza. I componenti la Presidenza rispondono singolarmente del proprio operato al Consiglio Direttivo. Essi possono assumere collegialmente decisioni di spettanza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dello stesso organismo, qualora sussistano motivi di necessità ed urgenza.

Art. 18
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due membri effettivi e di un membro supplente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è eletto tra i componenti effettivi del Collegio.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi verificano periodicamente l'operato del tesoriere indicando soluzioni ai possibili problemi che l'associazione può incontrare nella gestione finanziaria delle proprie attività.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sull'osservanza delle norme vigenti del presente Statuto e del Regolamento ed accerta la regolare tenuta della contabilità;
 - b) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo;
 - c) solleva eventuali eccezioni di legittimità ed interviene sulla inosservanza delle norme emanate dagli organi competenti;
 - d) controlla collegialmente e singolarmente, quando lo ritiene opportuno, la gestione economica e finanziaria. Il controllo, da effettuare collegialmente almeno ogni tre mesi, deve risultare dalla apposizione delle firme dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nei libri contabili e da una relazione scritta da presentare al Consiglio Direttivo;
 - e) esamina e vista il rendiconto economico finanziario consuntivo annuale dell'Associazione presentando nel contempo un'apposita relazione da allegare a tale documento per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - f) in caso di rifiuto del visto, il Collegio dei Revisori dei Conti deve specificarne i motivi tramite relazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - g) i Sindaci che senza valido motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica.
- La decadenza viene dichiarata dal Collegio dei Garanti.

Art. 19

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea fra i Soci. Sono in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi nominano fra di loro un Presidente scelto fra i membri effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Garanti:

- a) si pronuncia e giudica su eventuali controversie sorte tra i Soci e anche tra i Soci e gli Organi Sociali.
- b) Esprime parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- c) Dichiarata la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dal presente Statuto.

L'intervento del collegio può essere richiesto dal Presidente, dal 50% dei membri effettivi del Consiglio Direttivo da almeno dieci soci.

Il Collegio dei Garanti è autonomo e indipendente; il suo operato è insindacabile. Tutte le decisioni del Collegio dei Garanti devono risultare da verbale scritto in apposito registro, sottoscritto da tutti gli intervenuti e comunicate agli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuto ricorso.

TITOLO V

SCIoglimento dell'Associazione

Art. 20

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le norme sulla liquidazione previste dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni del Codice Civile.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000, a fini di pubblica utilità.

In ogni caso i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da appositi Regolamenti interni.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei successivi regolamenti interni o deliberazioni assembleari, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

APPROVAZIONE

Art. 23

Il Presente Statuto, è approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci in data 18 Dicembre 2004.